

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il D.A. n. 2272 del 17.5.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n. 42 del 2.9.1989, con il quale è stata sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n. 1497/1939, parte del territorio comunale di Pollina.

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n.12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell'1.7.2016 (supplemento ordinario), recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto per il tramite della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo in data 9.7.2012, dal signor Iovino Giuseppe, residente a Bologna in via Pasubio, n. 90, avverso il provvedimento n.6946 del 20.9.2011, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ordinato "di procedere entro 60 giorni alla demolizione della sopraelevazione" di un fabbricato sito a Pollina - frazione di Finale - in piazza del Popolo n. 4 (fgl. n. 3/A; p.lla 158), in un'area sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTA** la istanza datata 16 maggio 2016 con la quale il sig. Iovino Giuseppe ha manifestato il suo attuale interesse alla decisione del ricorso di che trattasi.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 7820 del 27.12.2017.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101) di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta l'impugnato provvedimento, perché il locale di cui viene chiesta la rimozione sarebbe un volume tecnico di modesta entità non avente una propria autonomia funzionale, non costituendo un volume abitabile.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza di Palermo ha ritenuto che il volume tecnico, *pur di modesta entità, possiede tuttavia un'autonomia funzionale, anche potenziale, costituendo al contempo un vero e proprio volume abitabile*. Ed invero si legge negli elaborati tecnici (sezione A-A') che l'altezza di tale locale tecnico è di m.2,80, non rientrando per l'altezza nella fattispecie dei volumi tecnici, che devono mantenersi ad un livello inferiore di quello previsto per fini abitativi

**REGIONE SICILIANA**

(che l'art. 43 della L. n. 457/1978 stabilisce ad una altezza di 2,70 metri, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi), al fine di evitarne un tale uso.

Appare quindi a ragione che la citata Soprintendenza abbia considerato tale locale tecnico come un aumento di volume e superficie.

Una siffatta valutazione trova una sua logica anche giuridica, avendo ritenuto la giurisprudenza amministrativa che il volume tecnico, che ha un senso ed una connotazione nella disciplina urbanistica ed edilizia, non possa assumere portata derogatoria in materia di tutela del paesaggio. *“La nozione di “volume” ed, ancora di più, quella di “superficie utile” non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla “percettibilità visiva”. Se così è, risulta evidente come non possa essere automaticamente estesa la disciplina urbanistico-edilizia ad un bene paesaggistico, e cioè ad un particolare “bene ad uso controllato” (TAR UMBRIA - 29 novembre 2011, n. 388).*

Inoltre, *“occorre distinguere il concetto di volume rilevante ai fini edilizi dal concetto di volume rilevante ai fini paesaggistici. Mentre ai fini edilizi un volume per le sue caratteristiche può anche non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio perché ritenuto volume tecnico), viceversa ai fini paesaggistici un volume può assumere comunque una sua rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela vogliono impedire. Pertanto, il divieto di incremento dei volumi esistenti ... preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume” (T.A.R. Campania - Napoli - sez. IV - 17 febbraio 2009 n. 832).*

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor Iovino Giuseppe avverso il provvedimento n.6946 del 20.9.2011 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso prodotto, con atto qui pervenuto per il tramite della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo in data 9.7.2012, dal signor Iovino Giuseppe, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.6946 del 20.9.2011 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo n. 6946 del 20.9.2011.

**Art. 3)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Palermo, 6 febbraio 2018**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**Volpes f.to**